

# Tedeschi & C. s.r.l. consulenti d'impresa

**Rag. Tedeschi Ugo**  
*Commercialista – Consulente del Lavoro*

**Rag. Pini Fabiana**  
*Consulente del Lavoro*

**Dott. Vergioli Riccardo**  
*Commercialista*

**Avv. Tedeschi Costanza**  
*Servizi legali e contrattuali*

---

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

## **Oggetto: DEPENALIZZAZIONE PARZIALE DEL REATO DI OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI**

Il datore di lavoro ha l'obbligo di versare le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti. Tali somme non possono nemmeno essere conguagliate con quelle anticipate ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali e assistenziali, con l'unica eccezione dell'ipotesi in cui, a seguito di conguaglio tra importi contributivi a carico del datore di lavoro e somme anticipate, risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro.

Con la circolare n.121/16 l'Inps ha commentato il nuovo quadro normativo formatosi a seguito della parziale depenalizzazione del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali, che ora prevede due diverse fattispecie sanzionatorie legate al valore dell'omissione compiuta dal datore di lavoro:

1. la sanzione penale della reclusione fino a 3 anni, congiunta alla multa fino a € 1.032,00 per gli omessi versamenti di importo superiore a € 10.000,00 annui,
2. la sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000,00 a € 50.000,00 per gli importi omessi inferiori a tale soglia.

È confermata la non punibilità con la sanzione penale per le omissioni più gravi e la non assoggettabilità alla sanzione amministrativa per quelle sotto soglia a fronte del versamento delle ritenute omesse entro 3 mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento della violazione.

### **Regime intertemporale**

È prevista l'applicazione retroattiva delle sanzioni amministrative, con riguardo alle violazioni commesse prima del 6 febbraio 2016, purché il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili. In tal caso gli atti sono trasferiti dall'autorità giudiziaria all'Inps (salvo che il reato sia prescritto o estinto per altra causa alla medesima data), che deve notificare gli estremi della violazione agli interessati.

### **Determinazione della soglia annua**

L'arco temporale da considerare per il controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi è quello che intercorre tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ciascun anno (anno civile).

I versamenti che concorrono alla determinazione della soglia di € 10.000,00 annui sono quelli relativi al mese di dicembre dell'anno precedente all'annualità considerata (da versare entro il 16 gennaio) fino a quelli relativi al mese di novembre dell'annualità considerata (da versare entro il 16 dicembre), il che vincola l'avvio del procedimento di contestazione alla consuntivazione necessaria per determinare il valore complessivo dell'omissione che terrà conto di tutte le omissioni accertate, anche se riferite a diverse

Gestioni previdenziali ed indipendentemente dallo stato gestionale di ciascuna denuncia. Sarà quindi effettuata un'unica contestazione di violazione per ogni singola annualità considerata.

#### **Procedimento di contestazione per ritenute di importo non superiore a euro 10.000 annui**

La notifica dell'accertamento della violazione costituisce l'avvio del procedimento sanzionatorio. Entro 30 giorni dalla notifica gli interessati potranno far pervenire scritti difensivi e documenti o fare richiesta di audizione. Il datore di lavoro avrà 3 mesi di tempo per il versamento delle ritenute omesse, che, se effettuato nei termini previsti, costituisce causa di non assoggettabilità alla sanzione amministrativa. Chi non paghi nei 3 mesi potrà però versare, entro i successivi 60 giorni, l'importo della sanzione amministrativa quantificata nella misura ridotta pari a € 16.666,00, cui si devono aggiungere le spese del procedimento. Il termine per versare le ritenute omesse sospende l'efficacia delle sanzioni comminate sino alla scadenza del termine di 3 mesi per effettuare il versamento di quanto dovuto. L'assenza del pagamento nei termini assegnati consentirà l'avvio del procedimento di emissione dell'ordinanza ingiunzione per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000,00 a € 50.000,00, comunque di importo superiore a quello determinato in misura ridotta.

#### **Procedimento di contestazione per ritenute di importo superiore a € 10.000,00 annui**

Per quanto l'illecito assuma rilevanza penale, occorre comunque attendere la conclusione dell'annualità di riferimento per procedere alla configurazione piena del reato.

Anche per questa fattispecie, con l'atto con il quale viene effettuata la notifica dell'avvenuto accertamento della violazione, sarà assegnato al datore di lavoro il termine di 3 mesi per il versamento delle ritenute omesse che esclude la punibilità. Tuttavia, a conclusione del procedimento di regolarizzazione, pare che l'Inps denuncerà comunque il reato all'autorità giudiziaria anche se sia intervenuto il versamento delle ritenute dovute, ma, sul punto, l'Istituto si è riservato di fornire ulteriori precisazioni.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.  
Distinti saluti.

*firma*